

tra l'altro, che alcuni operatori, pur essendo tenuti al versamento della maggiorazione d'imposta, non avevano corrisposto il tributo o l'avevano versato in misura inferiore a quello dovuto. In tal senso, gli effetti positivi che l'attività di vigilanza ha prodotto in termini di recupero di maggiore imposta per l'erario nel triennio 2008-2010 sono stimabili in oltre 3 milioni di euro, importo al quale vanno aggiunte le sanzioni pecuniarie e gli interessi applicati in sede di ravvedimento. In particolare, l'analisi dei dati contabili relativi al biennio 2008-2009 ha evidenziato per il settore dell'energia elettrica e del gas e per il settore petrolifero un incremento del numero di operatori che presentano una variazione positiva del margine di contribuzione. In generale, tale variazione è riconducibile a dinamiche di espansione/contrazione dei prezzi di vendita praticati rispetto ai relativi prezzi di acquisto (*effetto prezzo*) e/o all'andamento dei volumi negoziati (*effetto quantità*). Nell'ambito dell'attività di vigilanza svolta dall'Autorità, la variazione positiva del margine di contribuzione attribuibile all'*effetto prezzo*, come evidenziato nella figura 5.2, costituisce un indicatore utile a individuare quei soggetti che, con maggiore probabilità, hanno posto in essere condotte traslative.

Con le analisi di primo livello si è potuto osservare che, a partire dal secondo semestre del 2008 e per i successivi semestri del 2009, sia nel settore dell'energia elettrica e del gas sia nel settore petrolifero, vi è stata una variazione positiva del margine

di contribuzione, dovuta al cosiddetto "effetto prezzo"; ciò è rilevabile soprattutto nel secondo semestre 2008, periodo in cui alla drastica riduzione delle quotazioni internazionali del petrolio non è corrisposta una proporzionale riduzione dei prezzi praticati alla vendita.

Quindi, per tutti i semestri vigilati, a seguito dell'introduzione del divieto di traslazione una parte significativa degli operatori ha adottato politiche di prezzo che hanno contribuito in maniera significativa all'espansione dei margini di contribuzione, determinando uno svantaggio per i consumatori.


Alla luce delle novità intervenute e degli esiti dell'attività svolta nell'anno 2011, resta quindi confermato il ruolo assegnato all'Autorità sulla puntuale osservanza del divieto di traslazione sui prezzi al consumo della maggiorazione Ires. L'esigenza di tale attività di monitoraggio emerge anche dai risultati delle analisi svolte, che mostrano come una parte significativa dei soggetti vigilati abbia adottato politiche di prezzo volte a incrementare i propri margini rispetto ai periodi che hanno preceduto l'introduzione della maggiorazione d'imposta.

Pertanto, la funzione di segnalazione delle condotte traslative poste in essere dagli operatori risulta uno strumento fondamentale, oltre che unico deterrente, al fine della salvaguardia del consumatore finale da eventuali comportamenti penalizzanti posti in essere dagli operatori vigilati.

¹ L'1 luglio 2008 il Brent era quotato 140,52 US \$/bbl, nei successivi sei mesi si è assistito a un crollo delle quotazioni del greggio, che il 29 dicembre 2008 era scambiato a 35,60 US \$/bbl.

Fig. 5.2

Variazioni positive del margine di contribuzione dovute all'effetto prezzo rispetto ai corrispondenti semestri precedenti l'introduzione del divieto di traslazione per gli operatori sottoposti alla vigilanza Robin Tax^(A)



(A) In parentesi è riportato il corrispondente semestre precedente all'entrata in vigore del divieto di traslazione. Il margine di contribuzione rilevato nei suddetti semestri è stato utilizzato come termine di raffronto per il calcolo dell'effetto prezzo conseguito dagli operatori nei semestri vigilati.

Procedimenti sanzionatori e prescrittivi

Nel corso del 2011 si è assistito alla ridefinizione – su due linee direttive – dei poteri dell'Autorità in materia sanzionatoria, a opera dell'art. 45 del decreto legislativo n. 93/11. Da un lato, tale norma ha attribuito all'Autorità il potere di autoregolamentare i propri procedimenti sanzionatori, adottando un regolamento destinato a sostituirsi, in questa materia, alla disciplina generale dei procedimenti individuali, contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 244/01. La seconda linea entro la quale si è mossa la ridefinizione dei poteri sanzionatori dell'Autorità consiste nell'introduzione dell'istituto degli "impegni" presentati dalle imprese che consentono, se dall'Autorità ritenuti utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle norme e dai provvedimenti violati, di concludere il procedimento sanzionatorio senza accertare l'infrazione.

Ai sensi del decreto legislativo n. 93/11, l'Autorità ha quindi avviato, con la delibera ARG/com 136/11, un procedimento per l'adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo n. 93/11, dettando altresì una disciplina transitoria per la valutazione degli impegni nelle more dell'adozione del regolamento. Questa disciplina transitoria ha consentito agli operatori di presentare proposte di "impegni" già a partire dal novembre 2011.

Sebbene l'introduzione degli impegni ripristinatori rappresenti una tappa centrale nell'evoluzione del sistema di *enforcement* – finora incentrato su strumenti di controllo e di repressione (sanzioni e provvedimenti inibitori) e di *moral suasion* – l'attività

TAV. 5.18

Procedimenti sanzionatori gestiti nel 2011

TIPOLOGIA DI VIOLAZIONI CONTESTATE	NUMERO
Avvisi di procedimento	58
Sicurezza	10
Reti	26
Mercati	11
Esigenze conoscitive	5
Tariffe e condizioni economiche	5
Garanzie commerciali	1
Chiusure di procedimento	45
Sicurezza	5
Reti	16
Mercati	5
Esigenze conoscitive	9
Tariffe e condizioni economiche	1
Garanzie commerciali	9
TOTALE	103

propriamente sanzionatoria ha continuato comunque a rivestire un ruolo rilevante a garanzia dell'attuazione della regolazione. Nel 2011 sono stati infatti gestiti 103 procedimenti sanzionatori, di cui 58 avviati e 45 conclusi.

Fra i procedimenti conclusi, 33 sono culminati con l'accertamento delle responsabilità contestate, mentre per gli altri 12 l'Autorità ha accertato l'insussistenza delle violazioni. Sotto il profilo più propriamente quantitativo, si è assistito a un notevole incremento delle sanzioni irrogate: l'ammontare complessivo è stato infatti pari a circa 10,9 milioni di euro, a fronte dei 5,5 milioni di euro dell'anno passato. E ciò malgrado l'impegno dell'Autorità a valorizzare, ai sensi delle *Linee guida* sui criteri di quantificazione delle sanzioni (delibera 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08), già prima dell'introduzione dell'istituto degli impegni, le iniziative delle imprese dirette al miglioramento delle condizioni dei mercati e gli aspetti positivi delle condotte poste in essere dagli operatori.

Una lettura più analitica del dato quantitativo consente di individuare il consolidamento della linea di tendenza, già avviata lo scorso anno in ordine alla prevalenza del numero dei procedimenti in materia di mercati, nonché di sicurezza e servizi di rete. Se nel 2010 i procedimenti in materia si erano attestati intorno al 55% di quelli complessivamente avviati, nel corso del 2011 sono saliti intorno all'81% del totale (47 su 58). Tale tendenza riflette l'approccio proconcorrenziale ormai presente anche nell'attività di *enforcement* del regolatore.

Violazione delle esigenze di sicurezza del sistema

L'Autorità ha irrogato sanzioni amministrative per un totale di 483.000 € a cinque società di distribuzione di gas per il mancato rispetto dell'obbligo di risanare o sostituire, entro il 31 dicembre 2008, almeno il 30% delle condotte in ghisa con giunti in canapa e piombo in esercizio al 31 dicembre 2003. Nel definire l'importo delle sanzioni, l'Autorità ha considerato meritevoli di apprezzamento le iniziative che due dei cinque esercenti sanzionati si sono obbligati a porre in essere per migliorare la sicurezza della rete, consistenti, tra l'altro, nell'ispezione della stessa rete con modalità più capillari di quelle imposte dalla regolazione di settore.

L'Autorità ha poi avviato sei procedimenti sanzionatori in materia di pronto intervento nei confronti di altrettante società di distribuzione del gas. Questi sono volti ad accettare la violazione

dell'obbligo di disporre, anche attraverso il centralino telefonico, di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per far fronte con tempestività alle richieste di pronto intervento. Le contestazioni riguardano, altresì, gli obblighi di misurazione del grado di odorizzazione del gas, nonché gli obblighi di registrazione e comunicazione all'Autorità dei dati relativi alla sicurezza e alla continuità del servizio di distribuzione.

Tre ulteriori procedimenti sono stati avviati nei confronti di altrettante società di distribuzione dell'energia elettrica per violazione della disciplina in materia di continuità del servizio. Le violazioni contestate concernono disposizioni volte ad assicurare la verificabilità della correttezza delle registrazioni delle interruzioni. Infine, è stato avviato – in seguito a una sentenza del Consiglio di Stato – un procedimento finalizzato a rideterminare la sanzione irrogate a una società di distribuzione del gas per mancato adempimento dell'obbligo di intervenire sul luogo della richiesta entro 60 minuti, per almeno il 90% delle chiamate di pronto intervento.

Violazione delle disposizioni in materia di accesso ed erogazione dei servizi di rete

L'Autorità ha sanzionato per un totale di 576.000 €, adottando i necessari provvedimenti inibitori, cinque imprese di distribuzione di energia elettrica per la mancata comunicazione a ciascun utente del trasporto (cioè a ciascun venditore), nei tempi e con le modalità informatiche previste, di alcuni dati (riguardanti, per esempio, le letture progressive dell'energia elettrica prelevata) che consentono al venditore la fatturazione e l'adempimento degli obblighi informativi nei confronti dei clienti finali. Nel caso di due operatori è stata altresì accertata la mancata applicazione del trattamento su base oraria, ai fini della regolazione economica del servizio di dispacciamento, ai punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 55kW, mentre nei confronti di un'altra delle predette società è stata altresì accertata la mancata applicazione del trattamento su base oraria ai punti di prelievo in media tensione.

Si sono poi conclusi i procedimenti avviati nel 2009 nei confronti del soggetto gestore della Rete di trasmissione nazionale (RTN) e di nove imprese distributrici di energia elettrica per violazioni in materia di trasmissione, dispacciamento e misura dell'energia elettrica: nei confronti del gestore della RTN e di quattro

imprese distributrici sono state irrogate sanzioni per un importo complessivo di 1,7 milioni di euro, mentre i procedimenti relativi alle restanti cinque imprese sono stati archiviati. L'intervento dell'Autorità era cominciato con un'Indagine conoscitiva sulle anomalie riscontrate nella determinazione delle partite di energia elettrica prelevate dalla RTN e non correttamente attribuite agli utenti del dispacciamento.

A un'impresa di trasporto di gas naturale è stata irrogata una sanzione di 580.000 €, volta ad accertare la violazione delle norme dell'Autorità in materia di misura del potere calorifico superiore effettivo del gas, nelle aree di prelievo della rete di trasporto.

Sul fronte dei nuovi procedimenti, sono stati avviati cinque procedimenti nei confronti di altrettante imprese di distribuzione del gas naturale per violazioni in materia di flusso informativo dei dati di misura, a beneficio degli esercenti la vendita. Nel caso di uno dei distributori appena richiamati, il procedimento ha a oggetto altresì le modalità di raccolta dei dati di misura del gas naturale.

In materia di *switching*, è stato avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti di una società di distribuzione del gas per avere rifiutato l'accesso alla rete a un venditore.

In materia di obbligo dell'installazione di misuratori elettronici, l'Autorità ha avviato, anche al fine di adottare i relativi provvedimenti inhibitori, 19 procedimenti nei confronti di altrettante imprese distributrici di energia elettrica.

È stato infine avviato un procedimento sanzionatorio volto ad accertare l'inadempimento, da parte di un esercente il servizio di trasporto di gas naturale, dell'obbligo di concordare con il distributore i criteri di quantificazione del gas e di procedere a nuova verbalizzazione nel caso si verifichino anomalie all'impianto di misura. Nel contempo sono state chieste informazioni finalizzate a verificare la sussistenza e l'entità dei malfunzionamenti degli impianti.

Violazione della disciplina dei mercati dell'energia

L'Autorità ha irrogato due sanzioni per un totale di 357.000 € ad altrettante società che hanno transitoriamente svolto la funzione di esercente la salvaguardia sino al completamento delle procedure pubbliche per l'individuazione del nuovo esercente: è stato accertato che non avevano rispettato la regolazione volta a consentire al subentrante il corretto svolgimento del servizio.

L'Autorità ha altresì irrogato una sanzione di 169.000 € a un'impresa di distribuzione di energia elettrica per aver violato i termini e gli obblighi informativi delle procedure di *switching* di clienti serviti in regime di salvaguardia.

Per quanto riguarda il mercato dei cosiddetti "certificati verdi", l'Autorità ha sanzionato, per un ammontare pari a 4,4 milioni di euro, due imprese importatrici di energia elettrica, per il mancato acquisto dei certificati verdi relativi all'anno 2006. Uno dei due procedimenti sanzionatori è oggetto di un procedimento di riesame avviato in seguito a una comunicazione, da parte del GSE, successiva all'adozione della sanzione, dell'intervenuta rideterminazione del numero dei certificati verdi dovuti dalla società per il medesimo anno.

Per quanto riguarda il mercato dei cosiddetti "certificati bianchi", sono stati avviati nove procedimenti nei confronti di altrettante società di distribuzione di energia elettrica e gas naturale per non avere conseguito l'obiettivo specifico con riferimento all'anno d'obbligo 2010 e/o non adempiuto l'obbligo di compensazione della quota relativa all'anno d'obbligo 2009. Per tre delle imprese i procedimenti concernono altresì il mancato invio della comunicazione strumentale alla verifica, da parte dell'Autorità, del possesso dei certificati bianchi necessari per il raggiungimento dell'obiettivo assegnato.

Infine, nell'ambito della medesima materia è stato avviato un procedimento nei confronti di una società fornitrice di servizi energetici per la mancata ottemperanza a una delibera dell'Autorità con la quale le si intimava di restituire i certificati bianchi che a seguito di verifiche risultavano essere stati indebitamente riconosciuti.

Violazione delle esigenze conoscitive dell'Autorità

L'Autorità ha irrogato una sanzione di 12.500 € a un'impresa di distribuzione di gas naturale per non avere inviato la comunicazione relativa sia alla quantità di gas distribuito nel 2008, sia al numero di clienti serviti al 31 dicembre del medesimo anno, come invece richiesto dall'art. 3 del decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 dicembre 2007, al fine di consentire all'Autorità la determinazione degli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria.

Nell'ambito dei procedimenti sanzionatori avviati nel 2010 per

mancata ottemperanza a richieste di informazioni rilevanti ai fini della determinazione delle tariffe di distribuzione di gas per l'anno 2009, l'Autorità ha irrogato due sanzioni amministrative pecuniarie nella misura di 2.500 € e ha disposto l'archiviazione di tre di detti procedimenti, in considerazione del fatto che gli esercenti coinvolti avevano provato la propria buona fede.

È stato altresì chiuso con l'irrogazione di una sanzione di 2.500 € un procedimento avviato nel 2010 nei confronti di un esercente il servizio di distribuzione di GPL per violazione delle disposizioni dell'Autorità relative agli obblighi di tempestiva comunicazione dell'attivazione del servizio. Nel quantificare le sanzioni si è tenuto conto della ridotta estensione territoriale della violazione e del circoscritto numero di utenti coinvolti.

Un procedimento analogo è stato avviato nei confronti di un altro esercente il servizio di distribuzione di GPL, per avere comunicato con un ritardo di tre anni l'attivazione del servizio.

Infine, nell'ambito dell'attività di vigilanza, sugli operatori economici interessati, del divieto di traslazione sui prezzi al consumo dell'onere derivante dalla maggiorazione d'imposta, di cui all'art. 81, comma 18, del decreto legge n. 112/08 (c.d. *Robin Tax*), sono stati chiusi, con l'irrogazione di due sanzioni per un totale di 50.000 €, altrettanti procedimenti sanzionatori per l'omessa trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti dall'Autorità ai fini della vigilanza. Per analoghe violazioni sono stati avviati quattro procedimenti sanzionatori.

Violazione della disciplina tariffaria o delle condizioni economiche di fornitura

Si è concluso, senza irrogazione di sanzione, un procedimento avviato nei confronti di un'impresa di distribuzione del gas per non aver fornito, ai Comuni interessati dall'aggregazione degli ambiti tariffari, le informazioni necessarie per valutare la convenienza e l'opportunità della gestione in forma associata del servizio di distribuzione: nel corso del procedimento si è accertato che era stata comunque salvaguardata la libera volontà delle singole amministrazioni.

Sul fronte dei nuovi procedimenti, l'Autorità ha avviato procedure sanzionatorie nei confronti di tre delle società di un gruppo attivo nei mercati di energia elettrica – e in particolare nei confronti della capogruppo e delle società di distribuzione e di vendita – per accettare e sanzionare rilevanti violazioni in materia di

separazione funzionale (quali, per esempio, la mancata previsione o attuazione di misure volte a limitare l'accesso a informazioni commercialmente sensibili e il mancato rispetto dei criteri di economicità e di efficienza negli acquisti di beni e servizi) e di separazione contabile (sussidi incrociati). Con la stessa delibera di avvio sono state altresì contestate alla società di distribuzione violazioni della regolazione tariffaria, nonché la trasmissione all'Autorità di informazioni non veritieri in violazione dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95.

L'Autorità ha poi avviato un procedimento nei confronti di un Comune per violazioni in materia di tariffe per i servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica, di tariffe per il servizio di connessione, di installazione dei misuratori elettronici, di compensazione della spesa per la fornitura dell'energia elettrica ai clienti disagiati e di trasparenza dei documenti di fatturazione.

Infine, è stato avviato un procedimento nei confronti di una società di vendita di energia elettrica per violazioni in materia di condizioni procedurali ed economiche da applicare ai clienti finali per ottenere la connessione con la rete elettrica, nonché per violazioni relative al riconoscimento ai clienti finali del bonus elettrico.

Violazione delle garanzie di tutela commerciale dei clienti finali

L'Autorità ha irrogato una sanzione di 722.000 € nei confronti di un'impresa di vendita di gas naturale per mancato rispetto della prescritta periodicità di fatturazione e per la non tempestiva applicazione dei conguagli, nonché in materia di risposta a reclami scritti.

Sempre in materia di fatturazione dei consumi e di deposito cauzionale, l'Autorità ha irrogato una sanzione di 230.000 € nei confronti di un esercente la salvaguardia.

Sono stati altresì chiusi due procedimenti, con l'irrogazione di due sanzioni per un totale di 103.000 € e con l'adozione di provvedimenti inibitori, avviati nei confronti di altrettante società di vendita dell'energia elettrica, per avere predisposto bollette non conformi agli schemi approntati dall'Autorità, e quindi non in grado di offrire agevolmente al cliente finale le informazioni essenziali per la verifica della correttezza dei corrispettivi applicati e per la valutazione della convenienza delle condizioni contrattuali pattuite. In materia di coefficiente di adeguamento della tariffa di distribuzione e di fornitura del gas naturale alla quota altimetrica

e alla zona climatica (c.d. "coefficiente M") sono stati chiusi quattro procedimenti. Due procedimenti hanno avuto a oggetto la mancata esposizione in bolletta del coefficiente M e si sono conclusi con l'irrogazione di una sanzione di 25.822,84 € nei confronti di un'impresa di vendita e senza irrogazione di sanzione nei confronti di un altro operatore estinto nel corso del procedimento. I restanti due procedimenti relativi all'applicazione del coefficiente M e si sono conclusi con l'irrogazione di una sanzione di 25.822,84 € e con un'archiviazione.

È stata infine irrogata una sanzione di 788.400 € a una società di vendita di energia elettrica per aver chiesto e ottenuto di subentrare presso punti di prelievo intestati a clienti finali con cui la società, in realtà, non aveva concluso alcun contratto di

fornitura di energia elettrica, presupposto essenziale per l'accesso alla rete. Il procedimento si è risolto altresì con l'adozione di misure volte a garantire la rettifica degli *switching*, nonché la restituzione di somme indebitamente pagate alla società dai predetti clienti. Sul fronte dei nuovi procedimenti, l'Autorità ha avviato un procedimento nei confronti di una società di vendita di energia elettrica per violazioni in materia di qualità commerciale. Le violazioni contestate riguardano la mancata o tardiva corresponsione degli indennizzi automatici in materia di livelli specifici di qualità e la non corretta risposta ai reclami e alle richieste di rettifica di fatturazione dei clienti finali, oltre alla non corretta registrazione dei reclami e delle informazioni inerenti ai dati della qualità commerciale, come previsti dalla regolazione.

Contenzioso

L'analisi dei dati relativi alle decisioni rese nell'anno 2011 (fino al 31 dicembre 2011) conferma una tendenza favorevole degli esiti del contenzioso.

Per i dati relativi al numero e alle conclusioni dei giudizi in tale periodo, si rinvia alle tavole 5.19 e 5.20, mentre per il dato inerente alla stabilità dell'azione amministrativa si rinvia alla tavola 5.21, dalla quale si evince, in termini statistici, l'indicazione più significativa sull'elevata "resistenza" dei provvedimenti dell'Autorità al vaglio giurisdizionale.

Su un totale di 4.986 delibere approvate dall'Autorità sin dal suo avvio (aprile 1997 – 31 dicembre 2011), ne sono state impugnate

436, pari all'8,7%, e ne sono state annullate, in tutto o in parte, 79, pari al 18,1% del totale delle delibere impugnate e all'1,6% di quelle adottate. In termini statistici, l'indice di resistenza delle delibere dell'Autorità al controllo giurisdizionale continua ad attestarsi attorno al 98,4%.

Nell'anno 2011, si è registrato un calo del contenzioso rispetto all'anno precedente: 127 ricorsi nel 2011 contro ai 204 nel 2010. I provvedimenti contestati con il maggior numero di ricorsi sono, come l'anno precedente, le delibere 4 agosto 2010, ARG/elt 125/10, e 14 ottobre 2010, ARG/elt 173/10, impugnate da 45 ricorrenti nel 2011.

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	RIGETTO	ACCOGLIMENTO	ACCOGLIMENTO PARZIALE
Decisioni del TAR			
su istanza di sospensiva	308	175	55
- di merito	650	213	222
Decisioni del Consiglio di Stato			
su appelli dell'Autorità	154	127	32
su appelli della controparte	117	24	32

TAV. 5.19

Esiti del contenzioso
dal 1997 al 2011

ANNO	RICORSI ^(A)	SOSPENSIVA			MERITO			APPELLO AUTORITÀ			APPELLO CONTROPARTE		
		A	AIP	R	A	AIP	R	A	AIP	R	A	AIP	R
1997	13	0	2	7	0	1	6	3	0	1	0	0	5
1998	25	0	4	11	3	4	9	0	0	1	2	0	1
1999	66	0	0	24	0	4	25	0	0	0	0	0	10
2000	51	2	0	23	16	0	18	10	3	1	1	0	8
2001	81	2	0	16	30	3	32	5	1	17	4	5	5
2002	87	13	5	6	31	10	37	2	0	9	3	2	3
2003	49	5	1	24	2	6	38	2	0	1	0	0	2
2004	144	11	2	45	27	58	48	15	6	40	4	1	9
2005	172	3	31	24	45	7	93	5	2	12	3	0	9
2006	255	48	0	88	5	4	10	20	0	3	0	0	2
2007	140	2	0	18	2	17	28	20	0	36	0	0	0
2008	131	2	0	5	11	17	74	21	0	7	2	0	17 ^(D)
2009	116	1	6	3	18	58	128	2	18 ^(D)	12	2	18 ^(D)	10
2010	204 ^(E)	3	0	3	13	17	48	10	1	6	0	4	13
2011 ^(B)	127 ^(F)	83	4	11	10	16	56 ^(G)	12	1	8	3	2	23
TOTALE	1.661	175	55	308	213	222	650	127	32	154	24	32	117

TAV. 5.20

Riepilogo del contenzioso
per anno dal 1997 al 2011
Numero di ricorsi Accolti (A),
accolti in parte (AIP) o respinti (R)

(A) Il numero dei ricorsi viene ricostruito facendo riferimento a quelli incardinati nell'anno di riferimento, anche se eventualmente riferentesi a provvedimenti adottati l'anno precedente.

(B) Per l'anno 2011 i dati riportati sono quelli disponibili al 31 dicembre 2011.

(C) Include le dieci ordinanze di rigetto rese dal Consiglio di Stato sugli appelli cautelari proposti dalle controparti.

(D) Decisioni rese su appelli riuniti dell'Autorità e delle controparti avverso sentenze del TAR sulla delibera n. 11/07.

(E) Di cui 73 avverso le delibere ARG/elt 125/10 e ARG/elt 173/10.

(F) Di cui 45 avverso le delibere ARG/elt 125/10 e ARG/elt 173/10.

(G) Include 36 decreti del Presidente del TAR che dichiarano improcedibile o perento il ricorso.

A tale numero di ricorsi pendenti dinanzi al TAR di primo grado, si devono aggiungere 28 ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, di cui 27 proposti sempre avverso le delibere ARG/elt 125/10 e ARG/elt 173/10.

Dall'analisi delle pronunce depositate nel corso dell'anno scorso si possono trarre utili indicazioni sull'ampiezza e sui i limiti dell'azione dell'Autorità, con riguardo alla regolazione sia delle infrastrutture sia dei mercati dell'energia elettrica e del gas.

In materia di regolazione degli impianti essenziali al servizio elettrico, con sentenza 21 dicembre 2011 (causa C-242/10), la Corte di Giustizia ha dichiarato compatibile con la direttiva 2003/54/CE

una normativa nazionale, come quella introdotta dalla delibera 29 aprile 2009, ARG/elt 52/09, in attuazione della legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di conversione del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185); ai fini della riduzione del prezzo dell'energia elettrica nell'interesse del consumatore finale e della sicurezza della rete elettrica, impone agli operatori aventi la disponibilità di impianti o di raggruppamenti di impianti essenziali, l'obbligo di presentare offerte sui mercati nazionali dell'energia elettrica alle condizioni previamente stabilite dall'Autorità di regolazione, purché tale normativa non vada oltre quanto necessario per il raggiungimento dell'obiettivo al quale tende.

TAV. 5.21

Effetti del contenzioso sull'azione amministrativa passato in giudizio di secondo grado dal 1997 al 2011

Dati disponibili
al 31 dicembre 2011

ANNO	DELIBERE EMESSE	DELIBERE IMPUGNATE ^(A)	% DELIBERE IMPUGNATE SUL TOTALE EMESSE	DELIBERE ANNULLATE ^(B)	% DELIBERE ANNULLATE SUL TOTALE IMPUGNATE	% DELIBERE ANNULLATE SUL TOTALE EMESSE	RICORSI ^(C)
1997	152	6	3,9	1	16,7	0,7	13
1998	168	11	6,5	2	18,2	1,2	25
1999	209	15	7,2	2	13,3	1,0	66
2000	250	16	6,4	5	31,3	2,0	51
2001	334	21	6,3	4	19,0	1,2	81
2002	234	27	11,5	14	51,9	6,0	87
2003	169	17	10,1	3	17,6	1,8	49
2004	254	34	13,4	9	26,5	3,5	144
2005	301	36	12,0	11	30,6	3,7	172
2006	332	40	12,0	10	25,0	3,0	255
2007	353	32	9,1	4	12,5	1,1	140
2008	482	56	11,6	11	19,6	2,3	131
2009	587	44	7,5	3	6,8	0,5	116
2010	656	53	8,1	0	0,0	0,0	204
2011	505	28	5,5	0	0,0	0,0	127
TOTALE	4.986	436	8,7	79	18,1	1,6	1.661

(A) Numero di delibere emesse in quell'anno e impugnate nello stesso anno o in quello successivo.

(B) Numero di delibere annullate in tutto o in parte, riferite all'anno di pubblicazione della delibera.

(C) Numero totale dei ricorsi pervenuti, inclusi quelli plurimi.

In particolare, la Corte di Giustizia ritiene che la normativa nazionale persegua un interesse economico generale meritevole di essere tutelato ai sensi dell'art. 3, Parte 2, della direttiva 2003/54/CE, consistente nel salvaguardare la sicurezza del sistema (art. 3 del decreto legge 16 marzo 1999, n. 79) e nel garantire minori oneri per le famiglie (art. 3, comma 10, lettera b), del decreto legge n. 185/08).

La Corte di Giustizia, poi, esamina il nesso tra l'aumento ingiustificato dei prezzi dell'energia e la posizione pivotale dell'ex monopolista, ritenendo credibile che le modifiche introdotte al regime degli impianti essenziali dalla delibera ARG/elt 52/09 fossero motivate dall'inefficienza del sistema previgente: «*sulla base dell'esiguo numero di centrali considerate essenziali, nonché del pari in ragione del fatto che il carattere di "essenziale" veniva riferito solo ai singoli impianti e non alle imprese che ne erano titolari, sicché "poteva, quindi, accadere che l'assoggettamento di un singolo impianto al regime vincolistico non fosse sufficiente a eliminare le situazioni di potere di mercato di determinati operatori che, in quanto proprietari di altri impianti nel loro complesso indispensabili alla copertura dei fabbisogni del dispacciamento, avrebbero, comunque, potuto determinare unilateralmente il prezzo di vendita per la quantità marginale di energia necessaria*

in determinate condizioni di funzionamento della rete».

Ciò posto, la Corte di Giustizia considera che la disciplina nazionale rispetti il principio di proporzionalità, in quanto caratterizzata da una certa "flessibilità", idonea a ridurre l'impatto del regime degli impianti essenziali nei confronti dei titolari di tali impianti.

In materia di condizioni economiche di fornitura, il TAR Lombardia ha ritenuto che la delibera 29 marzo 2007, n. 79/07, non rispetti i principi di proporzionalità e temporaneità indicati dalla Corte di Giustizia nella sentenza 20 aprile 2010, C 265-08, affinché la determinazione dei prezzi di riferimento di fornitura del gas da parte del regolatore nazionale possa essere ritenuta compatibile con il diritto comunitario. Quanto al rispetto del principio di proporzionalità, il TAR osserva che: «*se le misure adottate possono tutelare il cliente finale nel caso di scarsa concorrenza nel settore della vendita al dettaglio, nulla possono contro il problema del monopolio del grossista, che scoraggia anche l'ingresso di altri operatori sui mercati locali di vendita al dettaglio, non potendo questi ultimi differenziare in modo significativo le offerte tra loro, assoggettati come sono alle medesime condizioni di acquisto all'ingrosso. (...) La misura a tutela del consumatore finale non ha portato alcun beneficio neppure all'obiettivo di liberalizzare il mercato, regime in teoria in vigore dal gennaio 2003, poiché*

gli utenti finali che hanno cambiato fornitore durante la vigenza della disciplina della delibera impugnata (2008-2009) non superano il 2%». Quanto al principio di temporaneità della misura, secondo il TAR: «Anch'esso non appare soddisfatto: il punto 1.3.2 della delibera n. 79/07 prevede la possibilità di prorogare fino al 30 giugno 2009 il più favorevole calcolo degli aumenti oltre la soglia fissata, ma alla scadenza non conseguirebbe un regime liberalizzato dei prezzi, ma la nuova vigenza dei criteri di cui al punto 1.2 della delibera n. 195/02, come modificata dalla delibera impugnata che riporterebbe la soglia di copertura dell'aumento dei prezzi al 75%, ancora più penalizzante per i venditori» (TAR Lombardia, Sezione IV, 28 maggio 2011, n. 1176; in senso contrario, Consiglio di Stato, Sezione VI, 28 ottobre 2010, n. 7645).

In materia di obbligo di rinegoziazione degli effetti derivanti dalla soppressione della clausola di invarianza dai contratti di vendita del gas al dettaglio (delibera 19 dicembre 2008, ARG/gas 192/08), il TAR Lombardia ha ritenuto legittimo il potere esercitato dall'Autorità sull'autonomia negoziale: «*L'obbligo di proposta contrattuale delineato dall'art. 2 della delibera n. 192/08 incide sicuramente sull'autonomia negoziale delle imprese, ma, da un lato, si tratta di imprese della filiera del gas e pertanto sottoposte al potere regolatorio dell'Autorità, dall'altro, va ribadito che l'autonomia negoziale non è un valore assoluto, ma si piega alle esigenze di utilità sociale ai sensi dell'art. 41 della Costituzione e nel caso in esame la salvaguardia di interessi generali, come la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, il mantenimento della competitività del sistema, a fronte di una crisi economica internazionale, giustifica l'incidenza sull'autonomia contrattuale dei grossisti.*» Inoltre, secondo il TAR, la compatibilità dell'intervento con le esigenze di tutela dell'autonomia negoziale è garantita anche dalla previsione, da parte della delibera ARG/gas 192/08, di strumenti compensativi diretti proprio a evitare che gli oneri derivanti dall'eliminazione della soglia di invarianza possano restare a carico degli operatori della filiera (TAR Lombardia, Sezione III, 4 febbraio 2011, n. 346).

In materia di regolazione di accesso alle reti, in particolare al servizio di rigassificazione (delibera 29 luglio 2005, n. 165/05), il Consiglio di Stato ha precisato che l'art. 24, comma 2, del decreto legge 23 maggio 2000, n. 164, nel descrivere i casi di rifiuto all'accesso, in particolare, nell'ipotesi che dall'accesso derivino gravi difficoltà economiche e finanziarie a imprese del gas operanti nel sistema, in relazione ai contratti *take or pay*, «non

stabilisce un'integrale e incondizionata prevalenza dei contratti di questo tipo, la cui rilevanza trova sufficiente e idonea tutela nella collocazione al primo posto nell'ordine delle priorità per l'accesso al terminale di rigassificazione». Inoltre, anche la previsione regolatoria, che rende disponibile a terzi la capacità inutilizzata su base annuale dall'utente al quale era stata conferita, è giudicata ragionevole, in quanto «*la norma introduce un deterrente nei confronti di operatori che abbiano sottoutilizzato la risorsa conferita, rispondendo così all'esigenza, più volte sottolineata, di perseguire il pieno sfruttamento delle capacità disponibili*» (Consiglio di Stato, Sezione VI, 9 agosto 2011, n. 4731).

In materia di servizio di trasporto, il TAR Lombardia qualifica come applicazione dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 del Codice civile, la richiesta di interruzione della fornitura fatta dal venditore all'impresa di trasporto, attraverso la cosiddetta "operazione di discatura", nel caso di gravi inadempienze del contratto di vendita da parte del cliente finale. Perciò, il TAR afferma che «*non risponde a un principio di proporzionalità, in assenza di pericoli per l'incolumità di chi effettua l'operazione di interruzione della fornitura, costringere l'impresa somministrante a ricorrere costantemente al giudice nei casi in cui il cliente moroso adottasse un comportamento ostruzionistico non inviando un proprio addetto a partecipare alle operazioni di discatura*» (TAR Lombardia, Sezione IV, 1 dicembre 2011, n. 3012).

In materia tariffaria, il TAR Lombardia ha in parte accolto, in parte respinto i ricorsi, sul terzo periodo di regolazione relativo alle tariffe di distribuzione del gas (delibera ARG/gas 159/08). In particolare, il TAR Lombardia ha ritenuto legittimo il metodo di determinazione del valore iniziale delle immobilizzazioni di località nell'ambito di aggregazioni societarie avvenute fino al 31 dicembre 2003. I giudici, al riguardo, hanno rilevato che per tali cespiti «*il costo del capitale investito riconosciuto ai fini della remunerazione in tariffa è quello che risulta dalla perizia redatta in occasione dell'operazione di acquisizione, fusione o incorporazione*» e che l'Autorità ha correttamente ricompreso nella nozione di aggregazione societaria sia il subentro nella gestione del servizio di distribuzione conseguente ad affidamenti mediante gara, sia la costituzione di aziende speciali, sia la costituzione di società per azioni. Inoltre, i giudici hanno affermato che «*il criterio del costo di primo utilizzo o realizzo iscritto desumibile dalle fonti contabili obbligatorie, in luogo del valore di prima iscrizione contabile successiva all'operazione,*

nella specie, non è affatto irragionevole in quanto riferito a un gruppo di ipotesi omogenee caratterizzate dalla indisponibilità delle informazioni analitiche per ricostruire i dati storici stratificati: l'Autorità, poi, ha specificato che l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 13.1 - ter, della RTDG è consentita, per analogia con quanto previsto per la costituzione di aziende speciali o società per azioni "in tutti i casi in cui si sia operata o una trasformazione di soggetti giuridici o una costituzione di soggetti giuridici in applicazione di specifiche disposizioni di legge".

Inoltre, anche il metodo del costo storico rivalutato per determinare il valore delle immobilizzazioni di località è stato ritenuto legittimo dal TAR, sia perché in linea con le disposizioni civilistiche sulla tenuta dei registri, sia perché «l'Autorità ha espressamente riconosciuto che, nei casi di indisponibilità da parte delle imprese delle informazioni relative al costo storico delle immobilizzazioni distinte per tipologia di cespite e per località, a causa di una non corretta tenuta delle scritture contabili, opera una "clausola di salvaguardia"». Peraltro, il TAR ha annullato la previsione che stabilisce una decurtazione del 10% alla tariffa spettante agli operatori che non forniscono in tutto o in parte i dati richiesti (TAR Lombardia, Sezione III, 26 luglio 2011, n. 1986; 2 maggio nn. 1106, 1107, 1108 e 1109).

Con riguardo ai trattamenti tariffari speciali, con le sentenze nn. 6355, 6356 e 6357 del 2 dicembre 2011, il Consiglio di Stato, in riforma delle sentenze del TAR Lombardia, ha sancito la legittimità della delibera 9 agosto 2004, n. 148/04, sulla base dei seguenti principi:

- il trattamento tariffario speciale e componente tariffaria compensativa hanno natura giuridica differente: la tariffa speciale è il livello tariffario che va garantito a determinati operatori in sede di approvvigionamento di energia elettrica; la componente tariffaria compensativa è, viceversa, solo lo strumento che, da una certa data, si è ritenuto di utilizzare perché il *quantum* corrisposto dai soggetti che per legge fruiscono del trattamento speciale non sia in concreto superiore al livello tariffario garantito;
- è nella logica delle disposizioni che prevedono trattamenti tariffari speciali che la componente compensativa, dovuta ai beneficiari dell'agevolazione, corrisponda alla differenza tra quanto gli stessi effettivamente versano per approvvigionarsi

di energia elettrica e il livello tariffario garantito dalle fonti normative che definiscono i differenti trattamenti tariffari speciali;

- pertanto, la delibera n. 148/04, laddove ha previsto che la componente compensativa debba essere commisurata al costo effettivo di approvvigionamento dell'energia elettrica sostenuto dal soggetto che fruisce della tariffa agevolata, non ha portato realmente innovativa, ma meramente ricognitiva, poiché quel criterio poteva già desumersi sulla base del quadro normativo previgente.

Sempre in materia tariffaria, il Consiglio di Stato ha dichiarato legittima la delibera 14 aprile 2008, ARG/gas 46/08, con cui l'Autorità ha respinto le richieste di rideterminazione del vincolo sui ricavi di distribuzione (VRD) per gli anni termici del primo e del secondo periodo di regolazione, avanzate da alcune imprese di distribuzione per effetto del cosiddetto "caso Consig". Il Consiglio di Stato si è soffermato sulla legittimità dei metodi – ordinario e individuale – di calcolo del VRD, introdotti dalla delibera 29 settembre 2004, n. 170/04, per il secondo periodo regolatorio, affermando che «*nel sistema introdotto dalla delibera n. 170/04 il metodo individuale ha dunque un carattere di chiusura, nel senso che esso assicura la razionalità dell'intera normativa del settore attraverso la garanzia per le imprese della copertura di tutti i costi. Va in proposito osservato che nessuna delle imprese ha provato, smentendo la considerazione contenuta a pag. 4, lett. b), della delibera n. 46/08 ("tutti gli esercenti possono accedere al metodo individuale..."), di non essere, incolpevolmente potuta accedere al "metodo individuale". Il metodo parametrico o ordinario tende a promuovere l'efficienza e la concorrenza. Si realizza così il bilanciamento fra i vari interessi rilevanti. Conseguentemente la pretesa, qui fatta valere, volta a modificare il sistema ordinario, consentendo, per quanto concerne le gestioni associate, un diverso calcolo che produca nel caso della parte interessata un maggior profitto, non può ricevere tutela. Tale pretesa appare infatti contraria alle essenziali finalità della normativa del settore»* (Consiglio di Stato, Sezione VI, 10 gennaio 2011, nn. 45, 46, 47, 48, 49; 20 maggio 2011, n. 3008; 20 dicembre 2011, n. 6743).

Con riguardo ai procedimenti in materia di efficienza energetica, un'interessante sentenza del TAR Lombardia precisa i limiti del cosiddetto "dovere di soccorso", previsto dall'art. 6, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui l'amministrazione è

tenuta lealmente a richiedere al soggetto privato le integrazioni documentali utili alla più completa istruttoria procedimentale: «*Il dovere di soccorso trova precipuo limite nel principio di autoresponsabilità degli amministrati che non possono reputare di poter ritardare obiettivi ed effetti della regolazione, obbligando l'Autorità a "inseguire" plurimi e ripetuti errori in cui gli stessi siano incorsi nell'attività di autocertificazione. (...) In definitiva, il dovere di soccorso istruttorio è stato rispettato con la prima richiesta di chiarimenti; dopodiché, non poteva imporsi all'Autorità di andare a verificare nuovamente "d'ufficio" la correttezza del dato quantitativo indicatole, non potendo ritenersi certo efficiente e informato al buon andamento un assetto in cui le opportunità di chiarimento e integrazione documentale si traducano in continue occasioni di aggiustamento» (TAR Lombardia, Sezione III, 30 giugno 2011, n. 1734).*

Nella medesima materia, il Consiglio di Stato ha ribadito il proprio orientamento sul punto della natura non perentoria dei termini del procedimento per la presentazione di memorie e documenti ai fini della completezza dell'istruttoria: «*In definitiva, fino a quando alle parti è consentito partecipare al procedimento, deve essere consentita loro la produzione sia di memorie sia di documenti, a meno che non vi si oppongano ragioni di tutela della par condicio o esigenze di urgenza, ragioni che tuttavia nel caso di specie non risultando dedotte*» (Consiglio di Stato, Sezione VI, 10 marzo 2011, n. 1538).

Per quanto riguarda i procedimenti sanzionatori, è stata riconosciuta legittima l'applicazione dell'aggravante della reiterazione del comportamento illecito a carico di un'impresa che aveva incorporato un'altra impresa, in precedenza sanzionata per comportamenti della medesima indole (delibera 18 ottobre 2006, n. 226/06), sul presupposto che l'incorporazione, per fusione, di una società in un'altra non comporta l'estinzione del soggetto giuridico incorporato né l'insorgenza di un soggetto giuridico nuovo e distinto dal primo che succede a quest'ultimo a titolo universale (TAR Lombardia, Sezione IV, 28 novembre 2011, n. 2929).

È stata inoltre esclusa la violazione del principio del *ne bis in idem* sostanziale, per la contemporanea applicazione di penalità e sanzione in materia di violazione di obblighi specifici della qualità del servizio di distribuzione del gas (delibera 21 maggio 2010, VIS 33/10), sulla base delle seguenti considerazioni: «*La penalità prevista dal citato art. 23 non ha finalità sanzionatoria. (...) Va*

poi aggiunto che, come già rilevato dalla Sezione, l'applicazione della penalità prescinde del tutto dall'accertamento dei presupposti necessari per la comminazione delle sanzioni amministrative, e in particolare prescinde dall'accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo e della colpa (cfr. TAR Lombardia Milano, Sezione III, 11 giugno 2009, n. 3955). Infine occorre rilevare che i proventi derivati dal pagamento delle penalità sono devoluti alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, e quindi in favore dell'ente deputato a gestire ed erogare i contributi pubblici finalizzati a garantire, anche mediante interventi di perequazione, il funzionamento dei sistemi in condizioni di concorrenza, sicurezza e affidabilità. Da tali elementi si desume che le penalità in parola sono finalizzate non tanto a sanzionare l'operatore inadempiente, quanto ad alimentare le risorse della Cassa, individuandosi in tal modo una nuova fonte di finanziamento» (TAR Lombardia, Sezione III, 22 marzo 2011, n. 764).

Sulla nozione di caso fortuito, idoneo a escludere l'imputabilità di un fatto illecito al soggetto agente, il Consiglio di Stato ha precisato che non può prescindersi dalla considerazione dell'onere di diligenza imposto all'esercente il servizio di distribuzione del gas, che deve ritenersi particolarmente elevato (delibera 6 giugno 2008, VIS 46/08): «*L'onere di diligenza che si impone all'esercente del servizio di distribuzione è quello qualificato dal titolo professionale in suo possesso e deve pertanto ritenersi elevato (art. 1176, Codice civile, secondo comma), in relazione alla natura pericolosa dell'attività, suscettibile di incidere sulla sicurezza e la incolumità collettive. Da tanto consegue che nel caso di specie non può essere correttamente predicabile ravvisato il caso fortuito (...), dato che una società che gestisce con diligenza professionale un servizio di natura così delicata deve approntare ogni mezzo organizzativo che sia ragionevolmente necessario per sopprimere alle chiamate di emergenza nei tempi imposti dal Testo integrato sulla qualità dei servizi; e ciò anche ove dette chiamate dovessero ex post rivelarsi influenzate da fattori emotivi, riconducibili a singoli episodi di allarme sociale, ma pur sempre connessi con l'utilizzo (sia pur non corretto) della rete del gas*» (Consiglio di Stato, Sezione VI, 20 maggio 2011, n. 3007).

Con riguardo alle attività ispettive su impianti di cogenerazione, il Consiglio di Stato fa propria la nozione naturalistica di "combustibile fossile commerciale" adottata dall'Autorità, rigettandone l'interpretazione "economica", e giudica legittime le conclusioni del nucleo ispettivo: «*È ragionevole, allora, la valutazione dell'Autorità*

che accoglie una nozione naturalistica. Se la ratio legis è incentivare la riduzione del consumo del combustibile fossile commerciale, è ragionevole la valutazione dell'Autorità, secondo cui i quantitativi di esso utilizzati in miscela con off gas, non possono essere equiparati all'off gas. La circostanza che esista un vincolo tecnico nel senso che l'off gas non è utilizzabile se non miscelato con il gas naturale, non incide sui termini della questione, perché comunque i benefici

sono circoscritti al solo utilizzo di off gas, e perché la "miscelazione" del gas naturale, diversamente dai processi di lavorazione, non incide sulle caratteristiche tecniche e sul potere calorifico del gas naturale. Il concetto di riutilizzo presuppone lo sfruttamento di un residuo di lavorazione, laddove la miscelazione del gas naturale non ne comporta la trasformazione, sicché si esula dalla nozione di riutilizzo» (Consiglio di Stato, Sezione VI, 31 maggio 2011, n. 3262).

PAGINA BIANCA

6.

Organizzazione, comunicazione e risorse

Organizzazione e Piano strategico triennale

Nel corso del 2011 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha avviato un progetto di riorganizzazione interna, che ha ridisegnato, tra l'altro, le strutture di diretta collaborazione del Collegio, prevedendo, quali nuovi Uffici, due Dipartimenti (Affari internazionali, strategie e pianificazione – DAISP; Affari legislativi e relazioni istituzionali nazionali – DALRI) e una Segreteria degli organi collegiali.

Tale riorganizzazione è stata orientata a una sempre più marcata specializzazione delle funzioni e alla valorizzazione delle competenze e professionalità esistenti, anche alla luce dei nuovi compiti affidati all'Autorità dalla più recente normativa nazionale e da quella comunitaria, di cui al Terzo pacchetto energia.

Con riferimento alle attività di pianificazione strategica, con

l'insediamento del nuovo Collegio dell'Autorità, avvenuto nel mese di febbraio 2011, è stato avviato un processo di valutazione, volto a considerare eventuali modifiche e integrazioni da apportare al Piano strategico triennale 2011-2013, adottato proprio nelle more dell'insediamento del nuovo Collegio.

Dopo aver disposto la sospensione di tale Piano strategico e a conclusione del sopra citato processo di rivalutazione, il Collegio ha adottato un documento di indirizzo recante *Linee strategiche dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per il triennio 2011-2013*, che riflette il contenuto programmatico delineato nella Presentazione del Presidente alla *Relazione Annuale 2011*, e ha contestualmente avviato il processo per la redazione del Piano strategico 2012-2014.